



Presentato in C.C. il 15-3-2010 h. 15,36
Il Funzionario

1 bis

545571

EMENDAMENTO N.

Circolare n.
Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.l.

o Piano delle Regole

- Norme di Attuazione

Sostituire l'intero art. 9 con il seguente:

Art. 9 Edilizia residenziale abitativa (housing sociale)

1. Si definiscono come interventi di edilizia residenziale abitativa (housing sociale), quegli interventi che assolvono ad esigenze abitative - di durata indeterminata e/o a carattere temporaneo - di interesse generale per aumentare l'offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al mercato, risultanti da appositi atti deliberativi comunali di carattere programmatico o specifico. Ai predetti interventi si applica un indice incentivante disciplinato ai successivi commi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 dispongono di un indice di Utilizzazione territoriale (Ut) di 0,35 mq/mq, al quale si aggiunge un indice di utilizzazione territoriale (Ut) pari a 0,15 mq/mq per interventi di edilizia libera. Detto indice Ut si aggiunge all'indice territoriale unico. Nel caso in cui gli interventi di edilizia residenziale abitativa (housing sociale) non raggiungano l'indice di cui al primo periodo, l'indice ivi previsto per gli interventi di edilizia libera è proporzionalmente ridotto. In caso di utilizzazione di diritti edificatori di cui all'art. 7, è data facoltà di incrementare proporzionalmente gli indici di edilizia residenziale sociale e di edilizia libera di cui al primo periodo.

L'indice di edilizia residenziale abitativa (housing sociale) si articola in:

- a) un indice minimo per edilizia sociale pari a 0,05 mq/mq, da finanziare mediante finanziamenti pubblici o privati
- b) un indice minimo per edilizia in affitto concordato o moderato pari a 0,05 mq/mq
- c) un indice minimo per edilizia in affitto a riscatto pari a 0,05 mq/mq
- d) un indice massimo per edilizia convenzionata agevolata pari a 0,2 mq/mq.

3. L'indice di Utilizzazione territoriale pari a 0,15 mq/mq è liberamente trasferibile e può essere esercitato su tutto il territorio comunale edificabile nel rispetto delle presenti norme e di quelle del Regolamento Edilizio, a condizione che la tipologia di edilizia sociale di cui alla lett. a) del comma 2, sia finanziata direttamente con risorse dell'operatore

4

- Elaborati

5

Carta di attribuzione del giudizio sintetico di sensibilità paesaggistica

[Handwritten signatures and notes]

